

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI”
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
“INGEGNERIA INFORMATICA” (L-8)**

Art. 1 – Premesse e finalità.....	1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione.....	1
Art. 3 – Organizzazione didattica	2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	4
Art. 9 – Piani di studio	5
Art. 10 – Prova finale.....	5
Art. 11 – Conseguimento della laurea	6
Art. 12 – Tutorato	6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica.....	6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	7
Art. 15 – Norme finali e transitorie	7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Ingegneria Informatica L-8, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corsi di Studio, competente per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere buona conoscenza della lingua italiana scritta e orale, capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di usare i principali risultati della matematica di base e dei fondamenti delle scienze sperimentali.
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso il Test On Line Cisia (TOLC). Se il test di verifica non viene sostenuto o l’esito non è positivo vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso con le seguenti modalità: sostenendo apposite Prove di Compensazione degli OFA, il cui contenuto riguarda la matematica di base, organizzate durante tutto l’anno accademico. (Link: <http://www.ingmo.unimore.it/site/home/servizi-studenti.html> → Futuro Studente → OFA)

Per gli studenti non comunitari residenti all'estero, salvo i casi d'esonero espressamente indicati all'interno delle norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari emanate dal MIUR, è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana prima di accedere all'immatricolazione.

Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, con apposito avviso.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. Il soddisfacimento degli OFA risulta inoltre propedeutico al sostenimento degli esami del I anno il cui SSD (Settore Scientifico Disciplinare) di riferimento sia MAT/XX e FIS/XX.

In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro Corso di Laurea, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di quest'ultimo.

5. In vista dell'accesso al primo anno, possono essere organizzate attività formative facoltative per lo studente, quali Corsi Introduttivi prima dell'inizio delle lezioni curriculari, pubblicizzati al seguente link <http://www.ingmo.unimore.it/site/home/servizi-studenti.html> → Futuro Studente → Corsi Introduttivi.

6. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA possono essere previste, specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono in incontri di preparazione dedicati, come riportato al seguente link <http://www.ingmo.unimore.it/site/home/servizi-studenti.html> → Futuro Studente → OFA.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.ingmo.unimore.it/site/home/didattica.html> → Lauree → Ingegneria Informatica.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo, i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.ingmo.unimore.it/site/home/didattica.html>.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale (come riportato al seguente link <http://www.ingmo.unimore.it/site/home/servizi-studenti/iscrizione-part-time.html>) per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento

del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, l'acquisizione dei relativi crediti della lingua inglese avviene secondo le seguenti modalità:

- su certificazione riconosciuta secondo il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- superamento della prova di conoscenza attraverso un Test organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di analogo livello.

I risultati degli stages/tirocini vengono verificati, di norma, attraverso una relazione sull'attività svolta, valutata dal tutor scientifico.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal docente responsabile dello scambio, che proporrà al CCdS una delibera di riconoscimento. Per i riconoscimenti, si tiene conto della coerenza complessiva dell'intero piano di studi seguito all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, non necessariamente della perfetta corrispondenza di contenuti tra le singole attività formative.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

Possono essere previste propedeuticità obbligatorie tra esami, con l'intento di indicare le competenze utili alla piena fruizione della didattica impartita: tali propedeuticità sono indicate nell'apposita pagina al seguente link: <http://www.ingmo.unimore.it/site/home/didattica/lauree.html> → Ingegneria Informatica → Propedeuticità.

7. Per ogni attività formativa devono essere previsti almeno sei appelli, collocati ad almeno 15 giorni di distanza uno dall'altro, consentendo agli studenti di partecipare a tutti i sei appelli previsti.

Le date degli appelli d'esame di profitto vengono individuate con congruo anticipo, ovvero almeno 30 giorni prima della fine delle lezioni, nel rispetto delle normative ministeriali.

Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso e per tutti quelli che abbiano terminato le attività didattiche degli insegnamenti previsti dal CdS, possono essere previsti appelli straordinari durante i periodi di lezione, su richiesta degli interessati, ferma restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni.

Un appello deve essere previsto, su richiesta dei laureandi interessati, nei tempi utili per la presentazione della domanda di laurea: questo appello straordinario dovrà essere richiesto, da parte dei laureandi interessati, almeno tre settimane prima della data di consegna della domanda di Laurea alla Segreteria Studenti.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di Laurea, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento, è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il Corso di Studio, secondo quanto disciplinato dall'Ateneo.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze possedute, con particolare attenzione ai risultati conseguiti nel TOLC (o altra forma di verifica della preparazione iniziale) o all'eventuale superamento di esami nel SSD MAT/XX, entro il termine ultimo previsto per le iscrizioni.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo il seguente criterio: se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non può essere inferiore al 50%.

Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

Per l'eventuale riconoscimento dei CFU, il CCdS competente esamina la carriera didattica pregressa dello studente sulla base dei seguenti criteri:

- analisi dei programmi svolti,
- numero complessivo di ore di didattica svolte,
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari (o, in assenza di essi, delle discipline) e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, favorendo comunque la mobilità degli studenti.

Il CCdS competente provvede quindi ad individuare l'anno di Corso al quale lo studente deve essere iscritto e a formulare, eventualmente, un percorso didattico specifico per il richiedente, indicando quali integrazioni lo studente deve assolvere.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto dei voti degli esami originari; in particolare, in caso di esame integrativo, il voto finale deriverà dalla media pesata del voto ottenuto nell'esame integrativo e dei voti degli esami originari.

3. Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo insegnamento superato presso un altro Ateneo e previsto come obbligatorio nell'offerta didattica programmata, il CCdS o la commissione preposta valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi CFU.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate mediante compilazione del piano degli studi, di norma via web.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

Nel caso uno studente non presenti, nei tempi previsti dal successivo comma, un piano degli studi, il CCdS gli assegna d'ufficio un piano degli studi standard statutario.

2. La presentazione dei piani di studio avviene al III anno di corso. I termini per la presentazione di piani di studio (entro comunque il 15 novembre) sono stabiliti annualmente dal Dipartimento.

3. Il piano di studio compilato via web scegliendo solo attività formative del CdS si intende automaticamente approvato. Il CCdS valuta, invece, i piani di studio individuali, verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva non oltre il 15 dicembre. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio inviando una richiesta scritta al Presidente del CCdS entro il 30 gennaio.

Art. 10 – Prova finale

1. La laurea si consegue previo superamento della Prova Finale. Per accedere alla Prova Finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal CdS.

In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la Prova Finale è finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea. Essa può consistere:

- a) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio svolto - sotto la supervisione di un docente/ricercatore - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni;
- b) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata - sotto la supervisione di un docente/ricercatore - presso laboratori di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati di ricerca, sulla base di apposite convenzioni;
- c) nella presentazione e discussione di un elaborato su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente/ricercatore.

La Prova Finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Gli studenti, dopo avere conseguito non meno di 140 CFU, concordano con un docente/ricercatore l'argomento della Prova Finale. Tale docente/ricercatore (denominato tutor di Prova Finale) segue la preparazione della stessa.

3. Le commissioni esaminatrici per la Prova Finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo i seguenti criteri:

- a. ogni Commissione è composta da almeno tre membri indicati tra i professori e ricercatori di norma afferenti al CdS, tra cui viene individuato un Presidente. Possono tuttavia far parte della Commissione anche professori di altri Corsi di studio dell'Ateneo, professori a contratto nell'anno accademico interessato e cultori della materia fino ad un massimo di un membro;
- b. per ciascuna sessione di laurea possono essere nominate più Commissioni che potranno riunirsi indipendentemente l'una dall'altra, sulla base della convocazione fatta dal Presidente di Commissione.

La commissione esaminatrice valuta la prova finale e, in caso di superamento della stessa, assegna un punteggio intero da 0 a 3 centodecimi tenendo conto della qualità del lavoro svolto e della capacità espositiva dimostrata. La Commissione esaminatrice trasmette al Presidente del CCdS il punteggio della prova finale.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la Prova Finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della Prova Finale, nonché di ogni elemento rilevante.
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi.

La valutazione conclusiva viene effettuata dalla Commissione di Laurea del CdS, nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Presidente di CCdS e formata secondo i criteri seguenti:

- a. La Commissione è composta da cinque membri indicati tra i professori e ricercatori di norma afferenti al CCdS. Almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima fascia o seconda fascia. Possono tuttavia far parte della Commissione anche professori di altri Corsi di studio dell'Ateneo, fino ad un massimo di due membri;
- b. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del CCdS, ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo, ovvero in assenza di professori di prima fascia, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.

La Commissione di Laurea:

- a. prende atto della media ponderata delle votazioni conseguite negli esami, arrotondata all'intero più vicino,
- b. prende atto del punteggio, pure espresso in centodecimi, conseguito nella Prova Finale,
- c. assegna un 'bonus' di 2 punti (in centodecimi) agli studenti che concludono il ciclo di studio entro tre anni accademici dalla prima immatricolazione al sistema universitario (fino a sei anni accademici se lo studente si iscrive part-time ogni anno di corso),
- d. calcola la somma dei punteggi di cui alle voci a), b), c),
- e. può assegnare, all'unanimità, la lode nel caso in cui la somma di cui al punto d) sia uguale o superiore a 110.

Il Presidente della Commissione di Laurea comunica al candidato il voto finale di laurea mediante proclamazione pubblica.

4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS e la Commissione Qualità del Dipartimento, vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento (o Scuola) è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e <http://www.ingmo.unimore.it/site/home/didattica/lauree.html> → Ingegneria Informatica.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.